

**STATUTO DEL COMUNE DI
LURATE CACCIVIO**

PRINCIPI FONDAMENTALI	4
Art. 1 COMUNE DI LURATE CACCIVIO	4
Art. 2 FINALITÀ	4
Art. 3 PROGRAMMAZIONE E FORME DI COOPERAZIONE	5
Art. 4 GONFALONE E STEMMA	5
Art. 5 CONTENUTI DELLO STATUTO	5
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE	6
Art. 6 PARTECIPAZIONE POPOLARE	6
Art. 7 PARTECIPAZIONE ALLA FORMAZIONE DI ATTI	7
Art. 8 DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE DEI CITTADINI	8
Art. 9 ISTANZE, PETIZIONI, E PROPOSTE DI CITTADINI SINGOLI O ASSOCIATI	9
Art. 10 ISTANZE	9
Art. 11 PETIZIONI	9
Art. 12 PROPOSTE	10
REFERENDUM	10
Art. 13 TITOLARITÀ' ED AMBITO DI ESERCIZIO	10
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO	12
Art. 14 DIRITTO DI INTERVENTO NEI PROCEDIMENTI	12
Art. 15 PROCEDIMENTI A ISTANZA DI PARTE	12
Art. 16 PROCEDIMENTI A IMPULSO DI UFFICIO	12
Art. 17 DETERMINAZIONE DEL CONTENUTO DELL' ATTO	13
DIFENSORE CIVICO	13
Art. 18 ISTITUZIONE E COMPITI	13
Art. 19 REQUISITI PER L'ELEZIONE	13
Art. 20 MODALITÀ' DELL'ELEZIONE E DURATA IN CARICA	13
Art. 21 INCOMPATIBILITÀ'	14
Art. 22 REVOCA	14
Art. 23 AMBITO D'INTERVENTO	14
Art. 24 POTERI	15
Art. 25 RELAZIONE ANNUALE E INFORMAZIONE	15
Art. 26 SEDE, DOTAZIONE ORGANICA, INDENNITÀ'	15
IL CONSIGLIO COMUNALE	16
Art. 27 ORGANI DEL CONSIGLIO	16
Art. 28 COMPITI DEL PRESIDENTE E PRESIDENZA DELLE SEDUTE	16
Art. 29 COMPOSIZIONE DEI GRUPPI CONSILIARI	16
Art. 30 CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO	16

Art. 31	COMMISSIONI CONSILIARI.....	17
Art. 32	COMMISSIONI D'INCHIESTA.....	18
Art. 33	CONSIGLIO COMUNALE.....	18
Art. 34	COMPETENZE E ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO.....	18
Art. 35	PRIMA ADUNANZA	18
Art. 36	PUBBLICITA' E VALIDITA' DELLE SEDUTE.....	19
Art. 37	VOTAZIONI.....	19
Art. 38	VALIDITA'DELLE DELIBERAZIONI	19
Art. 39	NOMINE.....	20
Art. 40	REGOLAMENTO INTERNO.....	20
I CONSIGLIERI COMUNALI.....		20
Art. 41	IL CONSIGLIERE COMUNALE	20
Art. 42	DOVERI DEL CONSIGLIERE	20
Art. 43	POTERI DEL CONSIGLIERE	21
Art. 44	DIMISSIONI DEL CONSIGLIERE.....	21
Art. 45	SURROGAZIONE E SUPPLENZA DEL CONSIGLIERE	22
Art. 46	CONSIGLIERE ANZIANO	22
GIUNTA COMUNALE.....		22
Art. 47	GIUNTA COMUNALE.....	22
Art. 48	COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA	23
Art. 49	NOMINA DELLA GIUNTA.....	23
Art.50	INELEGGIBILITA' E INCOMPATIBILITA' ALLA CARICA DI SINDACO E DI ASSESSORE.....	24
Art. 51	MOZIONE DI SFIDUCIA	24
Art.52	DIMISSIONI DALLA CARICA DI ASSESSORE.....	24
Art. 53	DECADENZA DALLA CARICA DI ASSESSORE.....	24
Art. 54	ORGANIZZAZIONE DELLA GIUNTA	25
Art. 55	ADUNANZE E DELIBERAZIONI.....	25
Art. 56	ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA	26
IL SINDACO		26
Art. 57	IL SINDACO	26
Art. 58	DURATA IN CARICA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO.....	26
Art. 59	DIMISSIONI, IMPEDIMENTO, RIMOZIONE, DECADENZA, SOSPENSIONE O DECESSO DEL SINDACO	27
Art. 60	RAPPRESENTANZA DELL'ENTE.....	27
SERVIZI PUBBLICI		27
Art. 61	FORME DI GESTIONE.....	27

Art. 62	AZIENDA SPECIALE	28
Art. 63	ISTITUZIONE	29
Art. 64	NOMINA E REVOCA	29
Art. 65	SOCIETA' A PREVALENTE CAPITALE PUBBLICO LOCALE	29
FORME COLLABORATIVE		30
Art. 66	PRINCIPIO DI COOPERAZIONE	30
Art. 67	CONVENZIONI	30
Art. 68	CONSORZI	30
Art. 69	ACCORDI DI PROGRAMMA	31
Art. 70	CONSULENZE	32
Art. 71	VIGILANZA E CONTROLLI	32
ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI		32
Art. 72	IL SEGRETARIO COMUNALE	32
Art. 73	VICESEGRETARIO	33
Art. 74	UFFICI E PERSONALE	33
Art. 75	ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI	34
Art. 76	IL DIRETTORE GENERALE	34
Art. 77	I RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI	34
CONTROLLO INTERNO		35
Art. 78	PRINCIPI E CRITERI	35
Art. 79	REVISORI DEI CONTI	35
Art. 80	CONTROLLO DI GESTIONE	35
FUNZIONE NORMATIVA		36
Art. 81	STATUTO	36
Art. 82	I REGOLAMENTI	36
Art. 83	PUBBLICITA' DELLO STATUTO E SUA ENTRATA IN VIGORE	37

PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1 COMUNE DI LURATE CACCIVIO

1. Il Comune di Lurate Caccivio fa parte del sistema delle autonomie locali della Repubblica Italiana e delle comunità locali della Regione Lombardia e della Provincia di Como.

Art. 2 FINALITÀ

1. Il Comune è al servizio dei cittadini. Esso promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione, nell'ambito delle leggi nazionali e regionali e nel rispetto del presente Statuto.

2. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, in forma singola o associata, alla vita amministrativa.

3. Il Comune volge la propria azione ai seguenti criteri e principi:

a) sostenere la realizzazione di un sistema globale e integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva alla persona anche con l'attività delle organizzazioni di volontariato;

b) promuovere la funzione sociale dell'iniziativa economica, pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione;

c) superare gli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito e nella comunità nazionale;

d) tutelare e sviluppare le risorse naturali, ambientali, e culturali presenti nel proprio territorio per garantire alla collettività una migliore qualità della vita;

e) garantire, nell'ambito delle proprie competenze, il diritto alla salute, attuando idonei strumenti per renderlo effettivo;

f) sostenere e valorizzare la funzione educativa svolta dalle famiglie, dalle istituzioni e dalle associazioni formative pubbliche e private operanti sul territorio;

g) conservare e difendere l'ambiente;

h) tutelare il patrimonio storico, artistico ed archeologico;

i) riconoscere e garantire il diritto alla cultura, con attenzione specifica al servizio di biblioteca;

- l) incoraggiare e favorire lo sport in ogni sua espressione;
 - m) promuovere il rispetto e la tutela delle diversità etniche, linguistiche, culturali, religiose e politiche, attraverso iniziative che favoriscano la conoscenza e la cultura della tolleranza reciproche dei popoli.
4. Il Comune ispira la propria azione al principio di solidarietà verso i bisognosi.

Art. 3 PROGRAMMAZIONE E FORME DI COOPERAZIONE

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione, della pubblicità e della trasparenza.
2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato, della Regione Lombardia, e della Provincia di Como, avvalendosi dell'apporto e della collaborazione delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali, religiose e di volontariato, operanti nel suo territorio.
3. I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia, la Regione e lo Stato sono improntati ai principi della cooperazione, complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.

Art. 4 GONFALONE E STEMMA

1. Il Comune ha un proprio gonfalone e un proprio stemma, adottati con deliberazione del Consiglio Comunale e approvati nelle forme di legge.
2. Il regolamento disciplina l'uso del gonfalone e dello stemma, nonché i casi di concessione in uso dello stemma ad enti od associazioni operanti nel territorio comunale e le relative modalità.

Art. 5 CONTENUTI DELLO STATUTO

1. Il presente Statuto disciplina l'organizzazione dell'Ente; determina le attribuzioni degli organi, l'ordinamento degli uffici e dei servizi erogati; le forme di collaborazione con gli altri Enti, della partecipazione popolare, dell'accesso dei cittadini alle informazioni e ai procedimenti amministrativi.
2. Nel rispetto del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni e del presente Statuto il Comune adotta i regolamenti ivi previsti.

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 6 PARTECIPAZIONE POPOLARE

1. Il Comune riconosce che la partecipazione popolare alle scelte politiche e alle attività amministrative è condizione essenziale per lo sviluppo della vita civile.
2. Il Comune favorisce con appositi interventi le associazioni, le cooperative sociali, gli enti e gli organismi di volontariato che operano nei settori dell'assistenza, della cultura, dell'educazione, dello sport, delle attività ricreative, della tutela ambientale, purchè non a fine di lucro, nei limiti e con le modalità stabilite da apposito regolamento.
3. Il Comune può stipulare con i soggetti, di cui al comma precedente, convenzioni per una migliore e coordinata gestione dei servizi comunali. Nello specifico, il Comune può stipulare convenzioni con quelle cooperative sociali e organizzazioni di volontariato autorizzate ai sensi delle vigenti disposizioni regionali.
4. Il Comune promuove organismi di partecipazione dei cittadini all'Amministrazione locale, quali consulte, forum, anche su base di quartiere o di frazione. Il Comune costituisce altresì delle consulte per problemi settoriali, composte dalle associazioni interessate ai diversi settori.
5. Le consulte di cui al comma precedente sono caratterizzate dai seguenti tratti: a) specializzazione per materia, b) connotazione in termini di rappresentatività rispetto alle forme associative interessate alla materia, c) competenza ad esprimere pareri, comunque non vincolanti, nei procedimenti per l'assunzione, da parte del Comune, delle decisioni fondamentali concernenti la materia.
6. Per il raggiungimento dei fini della partecipazione il Comune costituisce una consulta generale denominata "dell'economia, del lavoro e dei servizi", composta da membri rappresentanti delle associazioni sindacali, imprenditoriali, sociali ed economiche presenti sul territorio del Comune. Essa sarà consultata sui principali problemi del Comune quali bilanci, piani programmatici, piani urbanistici, piani commerciali, temi sociali, viabilità.
7. Per il funzionamento di dette consulte e forum verranno approvati appositi regolamenti, che stabiliranno le modalità di convocazione, di coordinamento e di funzionamento, assicurando il pieno rispetto dei principi di partecipazione posti alla base del presente Statuto.

8. Il Comune si impegna a valorizzare le libere forme associative e gli enti che perseguono finalità di chiara rilevanza sociale, rimuovendo gli ostacoli che ne limitano l'azione, operando per garantire un continuo collegamento con gli organi comunali e rendendo disponibili propri spazi, strutture e risorse in relazione al raggiungimento di fini di interesse generale. In particolare opererà attraverso l'erogazione di contributi economico finanziari, l'informazione su dati di cui è in possesso l'Amministrazione, la consultazione riguardo alle iniziative, ai progetti e alle scelte di politica culturale, scolastica e socio assistenziale.

Art. 7 PARTECIPAZIONE ALLA FORMAZIONE DI ATTI

1. Le libere forme associative hanno accesso alle strutture comunali al fine di ottenere tutte le informazioni per poter esercitare la loro funzione di partecipazione all'attività comunale; l'accesso agli atti comunali è determinato dal regolamento.

2. Per tutti gli atti e i provvedimenti che incidono sui diritti soggettivi, l'Amministrazione dispone la consultazione dei cittadini interessati. Nel caso questi atti interessino specifiche categorie di cittadini, può procedere alla consultazione degli interessati, o direttamente, mediante questionari, assemblee, udienze della Giunta Comunale o delle competenti commissioni consiliari, o indirettamente interpellando i rappresentanti di tali categorie.

3. Per tutte le materie che concernono l'organizzazione e la gestione dei servizi, l'amministrazione ha la facoltà di consultare la popolazione interessata, o prima di prendere le decisioni in questione, o successivamente all'attuazione di tali provvedimenti. In ogni caso la consultazione può avvenire attraverso le seguenti modalità:

- convocazione di appositi incontri con la popolazione;
- utilizzazione dei forum dei cittadini, appositamente regolamentati;
- istituzione o convocazione di consulte che comprendano le associazioni e i comitati maggiormente rappresentativi a livello locale;
- realizzazione di ricerche e sondaggi presso la popolazione;
- utilizzazione di questionari;
- indizione dei referendum.

4. L'Amministrazione Comunale, nell'adottare i predetti atti, dovrà tenere in debito conto le risultanze delle predette consultazioni quando le proposte emerse siano compatibili con gli interessi della collettività e con i criteri di buona amministrazione oltre che sotto il profilo finanziario.

5. Particolare attenzione dovrà essere rivolta ai portatori di handicaps, ai minorati fisici sensoriali e alle loro associazioni perchè nell'adozione di atti e di provvedimenti da parte della Pubblica Amministrazione si tenga in particolare conto la loro specifica condizione, operando per agevolare l'utilizzo dei servizi comunali.

Art. 8 DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE DEI CITTADINI

1. Ciascun cittadino ha libero accesso alla consultazione degli atti dell'amministrazione comunale e dei soggetti, anche privati, che gestiscono servizi pubblici.

2. Tutti gli atti dell' Amministrazione sono pubblici ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto stabilito dai regolamenti in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; dovrà comunque essere salvaguardata la riservatezza per particolari atti o documenti che attengano alla sfera del privato di singoli cittadini.

3. Il regolamento predetto assicura ai cittadini, singoli o associati, il diritto di accesso agli atti amministrativi e disciplina il rilascio di copie di atti previo il pagamento del rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo.

4. L'ente deve, di norma, avvalersi , oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'albo pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti.

5. L'informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.

6. Il regolamento stabilisce i tempi e le modalità per l'esercizio dei diritti previsti nel presente articolo.

7. Ai fini dell'applicazione della legge 31 dicembre 1996, n. 675, il Comune è titolare del trattamento dei dati personali contenuti nelle banche dati del Comune stesso.

8. Ogni richiesta di trattamento dei dati personali da parte di soggetti diversi dagli incaricati o dai responsabili, individuati con apposito provvedimento, debitamente motivata, deve essere soddisfatta nella misura necessaria al perseguimento dei fini istituzionali o dell'interesse pubblico.

Art. 9 ISTANZE, PETIZIONI, E PROPOSTE DI CITTADINI SINGOLI O ASSOCIATI

1. Tutti i cittadini nonché le libere forme associative presenti nel Comune possono presentare all'Amministrazione Comunale istanze, petizioni, o proposte dirette a promuovere interventi per la migliore tutela degli interessi collettivi che riguardino materie di esclusiva competenza locale.
2. La Giunta o il Consiglio Comunale o i responsabili dei servizi, secondo le rispettive competenze, dovranno pronunciarsi sulle predette istanze, petizioni o proposte entro il termine di 30 giorni dalla loro presentazione, salvo casi di acquisizione di pareri di enti esterni.

Art. 10 ISTANZE

1. I cittadini, le associazioni, i comitati e i soggetti collettivi in genere possono rivolgere all'Amministrazione comunale interrogazioni con le quali si chiedono ragioni di specifici aspetti dell'attività dell'Amministrazione.
2. La risposta all'interrogazione viene fornita dall'organo competente entro il termine di 30 giorni dalla loro presentazione, salvo casi di acquisizione di pareri di enti esterni.
3. Le modalità dell'interrogazione sono stabilite dal regolamento sulla partecipazione, il quale deve prevedere i tempi, la forma scritta o altra idonea forma di comunicazione della risposta, nonché adeguate misure di pubblicità dell'istanza.

Art. 11 PETIZIONI

1. Tutti i cittadini singoli o associati possono rivolgersi agli organi dell'Amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.
2. Il regolamento definisce la procedura della petizione, i tempi e le forme di pubblicità e l'assegnazione all'organo competente, il quale procede nell'esame e predispone le modalità di intervento del Comune sulla questione sollevata o dispone l'archiviazione qualora non ritenga di aderire all'indicazione contenuta nella petizione. In quest'ultimo caso, il provvedimento conclusivo

dell'esame da parte dell'organo competente deve essere espressamente motivato ed adeguatamente pubblicizzato al richiedente.

3. La petizione è esaminata dall'organo competente entro il termine di 30 giorni dalla loro presentazione, salvo casi di acquisizione di pareri di enti esterni.

4. Se il termine previsto dal terzo comma non è rispettato, ciascun consigliere può sollevare la questione in Consiglio Comunale, chiedendo ragione al Sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della petizione. Il Sindaco è comunque tenuto a porre la petizione all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio Comunale.

5. La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso, di cui è garantita al soggetto proponente la comunicazione.

Art. 12 PROPOSTE

1. I cittadini singoli o associati possono avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi che il Sindaco trasmette entro 10 giorni successivi all'organo competente.

2. L'organo competente deve sentire il soggetto proponente l'iniziativa entro 15 giorni dalla ricezione della proposta da parte del Sindaco.

3. Tra l'Amministrazione Comunale ed il soggetto proponente o suo rappresentante, si può giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa popolare.

4. Le modalità per avanzare proposte sono stabilite dal regolamento sulla partecipazione.

REFERENDUM

Art. 13 TITOLARITÀ' ED AMBITO DI ESERCIZIO

1. I cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune possono richiedere l'indizione di referendum consultivi, propositivi o abrogativi volti a determinare provvedimenti di interesse generale ed in materia di esclusiva competenza locale, salvo i limiti di cui al successivo comma 4. I referendum abrogativi dovranno interessare i regolamenti ed i provvedimenti amministrativi di interesse generale.

2. L'Amministrazione Comunale, quando intende deliberare su questioni di grande interesse per la collettività, può sottoporre l'argomento a referendum prima di adottare il relativo atto, con votazione a maggioranza dei consiglieri assegnati.

3. Il referendum è indetto con deliberazione del Consiglio Comunale resa esecutiva secondo la normativa vigente.

4. La materia del referendum può riguardare qualsiasi argomento sul quale il Consiglio Comunale ha competenza deliberativa, ad eccezione delle seguenti materie:

- a) tributi e bilancio;
- b) espropriazione per pubblica utilità;
- c) designazioni, nomine e valutazioni su persone;
- d) atti e provvedimenti di tutela di minoranze etniche o religiose;
- e) statuto comunale;
- f) regolamento del consiglio comunale;

5. Si fa luogo a referendum :

- a) nel caso sia deliberato dal Consiglio Comunale a maggioranza dei consiglieri assegnati;
- b) qualora vi sia richiesta sottoscritta da almeno il 7 per cento dei cittadini iscritti alle liste elettorali.

6. Il Consiglio comunale approva un regolamento nel quale vengono stabilite le procedure di ammissibilità, le modalità di raccolta delle firme, lo svolgimento delle consultazioni, la loro validità e la proclamazione del risultato.

7. In particolare il regolamento di cui al comma precedente dovrà:

- a) contenere disposizioni circa il divieto di riproporre identico referendum nella sostanza prima che sia intercorso un determinato periodo di tempo;
- b) evidenziare la possibilità di sospendere il referendum, qualora il Consiglio comunale si adegui con deliberazione a questo proposito;

c) le modalità e i tempi di indizione del referendum, che dovranno consentire almeno trenta giorni utili per la propaganda referendaria da svolgersi nelle forme più libere.

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 14 DIRITTO DI INTERVENTO NEI PROCEDIMENTI

1. Chiunque sia portatore di un diritto o di un interesse legittimo coinvolto in un procedimento amministrativo ha facoltà di intervenire, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge o dal regolamento.
2. L'amministrazione comunale deve rendere pubblico il nome del funzionario responsabile della procedura, di colui che è delegato ad adottare le decisioni in merito e il termine entro cui le decisioni devono essere adottate.

Art. 15 PROCEDIMENTI A ISTANZA DI PARTE

1. Nel caso di procedimenti ad istanza di parte il soggetto che ha presentato l'istanza può chiedere di essere sentito dal funzionario o dall'amministratore che deve pronunciarsi in merito.
2. Il funzionario o l'amministratore devono sentire l'interessato entro 30 giorni dalla richiesta o nel termine inferiore stabilito dal regolamento.
3. Ad ogni istanza rivolta a ottenere l'emanazione di un atto o provvedimento amministrativo deve essere data opportuna risposta per iscritto nel termine stabilito dal regolamento, comunque non superiore a 60 giorni.
4. Nel caso l'atto o provvedimento richiesto possa incidere negativamente su diritti o interessi legittimi di altri soggetti il funzionario responsabile deve dare loro comunicazione della richiesta ricevuta.
5. Tali soggetti possono inviare all'amministrazione istanze, memorie, proposte o produrre documenti entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 16 PROCEDIMENTI A IMPULSO DI UFFICIO

1. Nel caso di procedimenti ad impulso d'ufficio il funzionario responsabile deve darne comunicazione ai soggetti i quali siano portatori di diritti od interessi legittimi che possano essere pregiudicati dall'adozione dell'atto amministrativo, indicando il termine non minore di 15 giorni,

salvo i casi di particolare urgenza individuati dal regolamento, entro il quale gli interessati possono presentare istanze, memorie, proposte o produrre documenti.

2. I soggetti interessati possono, altresì, nello stesso termine chiedere di essere sentiti personalmente dal funzionario responsabile o dall'amministratore che deve pronunciarsi in merito.

3. Qualora per l'elevato numero degli interessati sia particolarmente gravosa la comunicazione personale di cui al primo comma è consentito sostituirla con la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

Art. 17 DETERMINAZIONE DEL CONTENUTO DELL'ATTO

1. Nei casi previsti dai due articoli precedenti, e sempre che siano state puntualmente osservate le procedure ivi previste, il contenuto volitivo dell'atto può risultare da un accordo tra il soggetto privato interessato e la Giunta comunale.

2. In tal caso è necessario che di tale accordo sia dato atto nella premessa e che il contenuto dell'accordo medesimo sia comunque tale da garantire il pubblico interesse e l'imparzialità dell'amministrazione.

DIFENSORE CIVICO

Art. 18 ISTITUZIONE E COMPITI

1. Il difensore civico svolge il ruolo di garante dell'imparzialità e del buon funzionamento dell'Amministrazione Comunale segnalando anche di propria iniziativa gli abusi, le disfunzioni, le carenze e i ritardi dell'amministrazione nei confronti di cittadini.

Art. 19 REQUISITI PER L'ELEZIONE

1. Il difensore civico è eletto dal Consiglio Comunale ed è scelto tra coloro che, per preparazione ed esperienza, diano la massima garanzia di indipendenza, obbiettività, serenità di giudizio e competenza giuridico-amministrativa.

Art. 20 MODALITA' DELL'ELEZIONE E DURATA IN CARICA

1. Il difensore civico è eletto dal Consiglio Comunale con maggioranza di due terzi dei consiglieri assegnati. Se nessun candidato ottiene la maggioranza richiesta nella quarta votazione la procedura riprende di nuovo entro trenta giorni.

2. Le votazioni sono effettuate a scrutinio segreto.
3. Il difensore civico dura in carica quanto il Consiglio che lo ha eletto e comunque fino all'elezione del successore.

Art. 21 INCOMPATIBILITA'

1. L'ufficio di difensore civico è incompatibile per coloro che versano in una condizione di ineleggibilità o di incompatibilità alla carica di consigliere comunale.
2. L'ufficio di difensore civico è altresì incompatibile con la carica di membro del Parlamento, del Consiglio Regionale, Provinciale, Comunale, di membro di Consigli di Amministrazione di consorzi o aziende cui partecipa il Comune, di amministratore di imprese o enti pubblici vincolati al Comune da contratti d'opera o da esso sovvenzionati, di consulente legale, tecnico o amministrativo che presta abitualmente la propria opera al Comune o a imprese o enti da esso controllati o sovvenzionati. Il difensore civico non può essere eletto alla stessa carica in altri Comuni.
3. Non può essere eletto alla carica di difensore civico il cittadino che sia stato candidato nelle elezioni comunali per il periodo cui la nomina si riferisce.

Art. 22 REVOCA

1. Il difensore civico può essere revocato solo per gravi violazioni di legge o documentata inefficienza, a seguito di mozione motivata, presentata da almeno un terzo dei consiglieri.

La mozione deve essere approvata dal Consiglio Comunale a maggioranza di due terzi dei consiglieri assegnati al Comune.

Art. 23 AMBITO D'INTERVENTO

1. Il difensore civico - su istanza di cittadini, associazioni, enti o società che segnalino casi di abusi, disfunzioni, carenze per una pratica in corso, accertata la fondatezza dell'istanza stessa, interviene presso l'Amministrazione Comunale, gli enti, le aziende e le istituzioni da essa dipendenti affinché i procedimenti amministrativi abbiano regolare corso e gli atti siano tempestivamente emanati.
2. Qualora, comunque, abbia notizia di abusi, disfunzioni, irregolarità, ha il potere d'agire d'ufficio, di darne comunicazione agli organismi amministrativi e alla Corte dei Conti, di richiedere l'inizio di un

procedimento disciplinare e ha l'obbligo di rapporto alla autorità giudiziaria qualora venga a conoscenza, nell'esercizio delle sue funzioni, di fatti costituenti reato.

3. Il difensore civico può intervenire d'ufficio ogni qualvolta riscontra casi analoghi a quelli segnalabili con istanza.

4. Il difensore civico esercita il controllo sulle deliberazioni comunali di cui all'art. 127 del T.U.E.L. N. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo le modalità ivi previste.

Art. 24 POTERI

1. Il difensore civico può richiedere l'esibizione, senza il limite del segreto d'ufficio, di tutti gli atti e documenti relativi all'oggetto del proprio intervento e convocare il responsabile dell'ufficio competente al fine di ottenere ogni utile informazione sullo stato della pratica e su quanto altro segnalato, può altresì accedere agli uffici per compiersi accertamenti, previo avviso al Segretario.

2. Il difensore civico è tenuto al segreto sulle notizie di cui è venuto in possesso per ragioni d'ufficio e che siano da mantenersi segrete o riservate ai sensi delle leggi vigenti.

3. Il difensore civico ha diritto di essere ascoltato dalle commissioni consiliari e di studio in ordine ad aspetti specifici della propria attività.

Art. 25 RELAZIONE ANNUALE E INFORMAZIONE

1. Il difensore civico invia al Consiglio Comunale entro il 31 marzo di ogni anno la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, segnalando i casi in cui si sono riscontrati ritardi o irregolarità e formulando osservazioni o suggerimenti. Il difensore civico può inviare in ogni momento relazioni al Consiglio Comunale su questioni specifiche.

2. Il Consiglio Comunale provvede a dare alla relazione adeguata pubblicità.

3. Il Consiglio Comunale, esaminate le relazioni e tenuto conto delle osservazioni e dei suggerimenti, adotta le determinazioni di propria competenza al fine di ovviare ai ritardi ed alle irregolarità.

Art. 26 SEDE, DOTAZIONE ORGANICA, INDENNITA'

1. L'ufficio del difensore civico ha sede presso la sede comunale.

2. All'assegnazione del personale provvede la Giunta Comunale d'intesa con il difensore civico.

3. Al difensore civico spetta un'indennità fissata dal Consiglio Comunale in misura non superiore all'indennità di carica spettante agli assessori comunali.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 27 ORGANI DEL CONSIGLIO

1. Sono organi del Consiglio Comunale il Sindaco, i Gruppi Consiliari, le Commissioni consiliari, la Conferenza dei Capigruppo.

Art. 28 COMPITI DEL PRESIDENTE E PRESIDENZA DELLE SEDUTE

1. Il Sindaco rappresenta il Consiglio comunale, lo convoca, lo presiede, ne fa osservare il regolamento, giudica la ricevibilità dei testi presentati, ne dirige i dibattiti, concede la parola, pone ai voti ed annuncia il risultato delle votazioni con l'assistenza di tre scrutatori da lui scelti tra i consiglieri presenti, assicura l'ordine della seduta e la regolarità delle discussioni, può sospendere e sciogliere la seduta e ordinare che venga espulso dall'aula il consigliere che reiteratamente violi il regolamento, o chiunque del pubblico sia causa di disturbo al regolare svolgimento della seduta.

Art. 29 COMPOSIZIONE DEI GRUPPI CONSILIARI

1. I consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento del consiglio comunale e ne danno comunicazione al sindaco ed al segretario comunale unitamente all'indicazione del nome del capogruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni e i relativi capigruppo nei consiglieri, non appartenenti alla Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di preferenze.

2. I consiglieri comunali possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nei quali sono stati eletti purché tali gruppi risultino composti da almeno 2 consiglieri.

Art. 30 CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO

1. La conferenza dei capigruppo è formata dal Sindaco e dai capigruppo di ciascun gruppo consiliare ed è presieduta dal Sindaco o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Sindaco o assessore delegato.

Il regolamento del Consiglio comunale determina i poteri della Conferenza dei Capigruppo e ne disciplina l'organizzazione e la pubblicità dei lavori.

Art. 31 COMMISSIONI CONSILIARI

1. Per il miglior esercizio delle funzioni il Consiglio Comunale nomina Commissioni costituite nel proprio seno con rappresentanza proporzionale di tutti i gruppi. Dette commissioni saranno distinte in permanenti e temporanee.
2. Oltre alle Commissioni di cui al comma precedente il Consiglio Comunale nomina commissioni di studio con rappresentanza di tutti i gruppi. Possono essere chiamati a far parte di queste commissioni cittadini di chiara esperienza tecnica e professionale, non facenti parte del Consiglio Comunale.
3. Il regolamento stabilisce il numero delle commissioni, la loro composizione, la loro competenza per materia, le norme di funzionamento e le forme di pubblicità dei lavori.
4. Le sedute delle commissioni sono pubbliche salvo i casi previsti dal regolamento.
5. Tutte le commissioni, nell'ambito delle proprie competenze, hanno diritto di ottenere dalla Giunta Comunale, dagli enti e aziende dipendenti dal Comune, notizie, informazioni, dati, atti, audizioni di persone. In particolare, per quelle consiliari, tali facoltà, sono concesse anche ai fini di vigilanza sull'attuazione delle deliberazioni consiliari, sull'Amministrazione Comunale, sulla gestione del bilancio e sul patrimonio comunale. Non può essere opposto alle richieste delle commissioni consiliari il segreto d'ufficio.
6. Le commissioni consiliari di cui al presente articolo hanno facoltà di chiedere l'intervento alle proprie riunioni del Sindaco e degli Assessori, nonché dei titolari e dirigenti degli uffici comunali e degli enti ed aziende dipendenti; possono inoltre invitare a partecipare ai propri lavori funzionari e rappresentanti di associazioni e di forze sociali, politiche ed economiche e sindacali per l'esame di specifici argomenti, anche su loro richiesta.
7. Il Sindaco, gli assessori e i consiglieri hanno diritto di partecipare ai lavori delle commissioni permanenti, senza diritto di voto.
8. Alle commissioni consiliari permanenti non possono essere attribuiti poteri deliberativi.
9. Compito principale delle commissioni di studio permanenti è l'esame preparatorio degli atti deliberativi del Consiglio al fine di favorire il miglior esercizio delle funzioni dell'organo stesso.
10. Le commissioni possono affrontare di loro iniziativa argomenti pertinenti alla propria attività.

Art. 32 COMMISSIONI D'INCHIESTA

1. Commissioni speciali possono essere istituite, su proposta di almeno un terzo dei consiglieri assegnati e con deliberazione adottata dalla maggioranza dei consiglieri assegnati, per svolgere inchieste sull'attività amministrativa del Comune.
2. La deliberazione di cui al comma precedente stabilisce la composizione della commissione, i poteri di cui è munita, gli strumenti per operare e il termine per la conclusione dei lavori.

Art. 33 CONSIGLIO COMUNALE

1. L'elezione del Consiglio Comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.
2. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

Art. 34 COMPETENZE E ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO

1. Il Consiglio Comunale, è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando l'intera comunità, determina l'indirizzo ed esercita il controllo politico-amministrativo.
2. Il Consiglio Comunale esercita le potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità e ai procedimenti stabiliti dal presente Statuto e dalle norme regolamentari.
3. Impronta l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon andamento e imparzialità.
4. Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale.
5. Gli atti fondamentali devono contenere la individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.
6. Ispira la propria azione al principio di solidarietà.

Art. 35 PRIMA ADUNANZA

1. Nella prima seduta del nuovo Consiglio Comunale si procede alla convalida degli eletti, al giuramento del Sindaco, alla comunicazione dei componenti della Giunta.

2. Il Sindaco neo-eletto convoca la prima adunanza del Consiglio Comunale entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.
3. La seduta nella quale si procede alla convalida degli eletti è presieduta dal Sindaco neo-eletto.
4. La seduta è pubblica e la votazione è palese e ad esse possono partecipare i consiglieri delle cui cause ostative si discute.
5. Entro il termine di 20 giorni decorrenti dalla data del suo insediamento sono presentate dal sindaco, sentita la Giunta comunale, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo. Ciascun consigliere ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche proponendo le integrazioni, gli adeguamenti, le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti.

Art. 36 PUBBLICITA' E VALIDITA' DELLE SEDUTE

1. Le sedute del Consiglio Comunale sono aperte al pubblico, fatti salvi i casi previsti dal regolamento del Consiglio.
2. Le sedute sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti il Consiglio Comunale, salvo che sia richiesta una maggioranza speciale dalle normative vigenti.
3. Non concorrono a determinare la validità dell'adunanza:
 - a) i consiglieri tenuti obbligatoriamente ad astenersi;
 - b) coloro che escono dalla sala prima della votazione.

Art. 37 VOTAZIONI

1. Le votazioni hanno luogo con voto palese, per alzata di mano o per appello nominale.
2. Con l'eccezione dei casi disciplinati espressamente dalla legge, dallo Statuto e dal regolamento, le votazioni su questioni concernenti persone avvengono a scrutinio segreto.

Art. 38 VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI

1. Le deliberazioni sono valide quando ottengono la maggioranza assoluta dei consiglieri votanti, salvo speciali maggioranze stabilite dalla legge o dallo Statuto.

2. Nelle votazioni a scrutinio segreto le schede bianche e quelle nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti richiesta dalla legge o dallo Statuto.

Art. 39 NOMINE

1. Quando la legge o lo Statuto non prevedano maggioranze assolute o qualificate nelle elezioni di persone in seno ad organi interni al Comune, risultano eletti colui o coloro che hanno raggiunto la maggioranza assoluta dei voti, sino a coprire i posti previsti.

2. Qualora la legge o lo Statuto o i regolamenti prevedano la rappresentanza delle minoranze e non prescrivano sistemi particolari di votazioni e/o di quorum e nella votazione non sia riuscito eletto alcun rappresentante della minoranza, sono dichiarati eletti, in sostituzione dell'ultimo o degli ultimi eletti dalla maggioranza, il o i rappresentanti della minoranza che hanno ottenuto il maggior numero di voti, sino a coprire i posti previsti. In caso di parità di voti viene dichiarato eletto il candidato più anziano.

3. Le elezioni avvengono con le modalità stabilite dal regolamento, sulla base di candidature singole o di elenchi presentati al Consiglio.

Art. 40 REGOLAMENTO INTERNO

1. Le norme relative alla convocazione, all'organizzazione ed al funzionamento del Consiglio Comunale sono contenute in un regolamento approvato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.

2. La stessa maggioranza è richiesta per le modifiche del regolamento.

I CONSIGLIERI COMUNALI

Art. 41 IL CONSIGLIERE COMUNALE

1. Ciascun consigliere comunale rappresenta l'intero Comune.

2. L'entità e tipi di indennità spettanti a ciascun consigliere, a seconda delle proprie funzioni ed attività, sono stabilite dalla legge.

Art. 42 DOVERI DEL CONSIGLIERE

1. I consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio comunale e di partecipare ai lavori delle commissioni consiliari permanenti delle quali fanno parte. I consiglieri comunali che non intervengono alle sedute per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono

dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio comunale. A tale riguardo, il Sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio comunale esamina ed infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato.

2. Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del consiglio e ogni altra comunicazione ufficiale.

Art. 43 POTERI DEL CONSIGLIERE

1. Il Consigliere esercita il diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio Comunale e può formulare interrogazioni, interpellanze, mozioni, cui verrà data risposta nei modi e nelle forme fissati dal regolamento.

2. Nel corso di discussioni su proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno, ciascun consigliere può presentare al voto del Consiglio ordini del giorno correlati all'oggetto in trattazione, volti a indirizzare l'azione della Giunta o del Consiglio.

3. Il consigliere ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune e delle aziende o enti da esso dipendenti tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del mandato.

4. E' tenuto al segreto d'ufficio nei casi specificatamente previsti dalla legge.

5. Almeno 1/5 dei consiglieri possono presentare, previa iscrizione all'ordine del giorno, mozioni tendenti a provocare un giudizio sulla condotta e sull'azione del Sindaco o della Giunta, oppure un voto circa i criteri da seguire nella trattazione di un argomento.

Art. 44 DIMISSIONI DEL CONSIGLIERE

1. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo Consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

2. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio.

Art. 45 SURROGAZIONE E SUPPLENZA DEL CONSIGLIERE

1. Il seggio che durante il quinquennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella lista segue immediatamente l'ultimo eletto.

2. Nel caso di sospensione di un consigliere ai sensi dell'art. 59 del T.U.E.L. 267/2000 il Consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni al consigliere candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione a norma del comma 1.

Art. 46 CONSIGLIERE ANZIANO

1. Ad ogni fine previsto dallo Statuto, è consigliere anziano colui che ha ottenuto la cifra individuale più alta, costituita dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza con esclusione del Sindaco neo eletto e dei candidati alla carica di sindaco proclamati consiglieri ai sensi dell'art. 73, comma 11 del T.U.E.L. n. 267/2000.

2. In ogni ipotesi di assenza o impedimento del consigliere anziano è considerato tale il consigliere presente che sia in possesso dei requisiti indicati al comma 1.

GIUNTA COMUNALE

Art. 47 GIUNTA COMUNALE

1. La Giunta comunale è l'organo esecutivo del Comune ed è organo di impulso e di gestione amministrativa.

2. Collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune improntando la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e della efficienza.

3. Adotta tutti gli atti concreti, idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal Consiglio comunale.
4. Compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalla legge o dal presente statuto, del Sindaco, degli organi di decentramento, del segretario o dei funzionari responsabili.
5. In particolare, la Giunta esercita le funzioni di indirizzo politico – amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.
6. La Giunta riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.
7. E', altresì, di competenza della Giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

Art. 48 COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA

1. La Giunta comunale si compone del Sindaco, che la presiede, e da un numero di assessori non superiore a sei scelti tra i componenti del Consiglio Comunale o tra cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere.
2. Gli assessori esterni partecipano alle sedute del Consiglio ed intervengono nella discussione senza diritto di voto.

Art. 49 NOMINA DELLA GIUNTA

1. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vice-Sindaco e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alle elezioni unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo.
2. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.

Art.50 INELEGGIBILITA' E INCOMPATIBILITA' ALLA CARICA DI SINDACO E DI ASSESSORE

1. Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di Sindaco e di assessore sono stabilite dalla legge.

Art. 51 MOZIONE DI SFIDUCIA

1. La Giunta Comunale risponde del proprio operato dinanzi al Consiglio Comunale.
2. Il voto contrario del Consiglio Comunale ad una proposta della Giunta o del Sindaco non comporta l'obbligo di dimissioni.
3. Il Sindaco e gli assessori cessano contemporaneamente dalla carica, in caso di approvazione di una mozione di sfiducia, votata per appello nominale con voto di maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
4. La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati senza computare a tal fine il Sindaco.
5. La mozione viene posta in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
6. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti.
7. La seduta è pubblica ed il Sindaco e gli assessori partecipano alla discussione e, solo se consiglieri comunali, alla votazione.

Art.52 DIMISSIONI DALLA CARICA DI ASSESSORE

1. Le dimissioni da assessore sono presentate al Sindaco, il quale provvede, entro 30 giorni, alla sostituzione dandone comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta. Tali dimissioni sono irrevocabili ed hanno efficacia dal momento della loro presentazione.

Art. 53 DECADENZA DALLA CARICA DI ASSESSORE

1. La decadenza dalla carica di assessore avviene per le seguenti cause:
 - a) accertamento di una causa di ineleggibilità o incompatibilità alla carica di consigliere comunale;
 - b) accertamento di una causa ostativa all'assunzione della carica di assessore;

c) negli altri casi previsti dalla legge.

Art. 54 ORGANIZZAZIONE DELLA GIUNTA

1. L'attività della Giunta è collegiale.
2. Gli assessori sono preposti ai vari rami dell'amministrazione comunale, raggruppati per settori omogenei.
3. Gli assessori sono responsabili collegialmente degli atti della Giunta, e individualmente degli atti dei loro assessorati.
4. Le attribuzioni dei singoli assessori sono stabilite dal Sindaco unitamente all'atto di nomina.
5. Le attribuzioni di cui al precedente comma possono essere modificate con provvedimento del Sindaco da comunicarsi al Consiglio Comunale.
6. La Giunta può adottare un regolamento per l'esercizio della propria attività.

Art. 55 ADUNANZE E DELIBERAZIONI

1. La Giunta Comunale è convocata e presieduta dal Sindaco o da chi, per legge, lo sostituisce.
2. La Giunta delibera con l'intervento della metà più uno dei membri in carica e a maggioranza assoluta dei voti. Nel computo delle presenze non si tiene conto dei consiglieri delegati.
3. Nelle votazioni palesi in caso di parità prevale il voto del Sindaco o di chi ne presiede l'adunanza.
4. Alle sedute della Giunta partecipano senza diritto di voto i consiglieri delegati e possono essere invitati i revisori dei conti.
5. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.
6. Le deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili sono adottate con il voto espresso dalla maggioranza degli assessori assegnati.
7. Alle sedute della Giunta Comunale partecipa il Segretario Comunale che può farsi assistere da altri impiegati del Comune. Il Segretario ha il compito di rendere, quando richiesti, pareri tecnico-giuridici su quesiti posti dalla Giunta, nonché di stendere il verbale della seduta che deve contenere il testo delle deliberazioni approvate con il numero dei voti favorevoli, dei voti contrari e di quelli di astensione.

Art. 56 ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA

1. Alla Giunta Comunale compete l'adozione di tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge o dal presente Statuto al Consiglio Comunale, al Sindaco, al Segretario Comunale ed ai funzionari responsabili.
2. La Giunta svolge le funzioni di propria competenza con provvedimenti deliberativi con i quali si indica lo scopo e gli obiettivi perseguiti, i mezzi idonei e i criteri cui dovranno attenersi gli uffici nell'esercizio delle proprie competenze gestionali ed esecutive loro attribuite dalla legge, dallo Statuto o dai regolamenti emanati.

IL SINDACO

Art. 57 IL SINDACO

1. Il Sindaco è il capo del governo locale ed in tale veste esercita funzioni di rappresentanza, di presidenza, di sovrintendenza e di amministrazione.
2. E' l'organo responsabile dell'amministrazione, convoca e presiede la Giunta nonché il Consiglio e sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti.
3. Ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e di controllo dell'attività dell'Amministrazione e delle strutture gestionali-esecutive.
4. La legge disciplina le modalità di elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio di Sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica.
5. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai regolamenti, attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autoorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

Art. 58 DURATA IN CARICA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO

1. Il Sindaco e il Consiglio comunale durano in carica per un periodo di cinque anni.
2. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di sindaco non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alla medesima carica.
3. E' consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.

**Art. 59 DIMISSIONI, IMPEDIMENTO, RIMOZIONE, DECADENZA,
SOSPENSIONE O DECESSO DEL SINDACO**

1. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco.
2. Sino alle predette elezioni le funzioni di Sindaco sono svolte dal Vice-Sindaco.
3. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci e irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di un commissario.
4. Lo scioglimento del consiglio comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco, nonché delle rispettive Giunte.

Art. 60 RAPPRESENTANZA DELL'ENTE

1. Il Sindaco è il legale rappresentante dell'Ente anche in giudizio.
2. L'esercizio della rappresentanza può essere delegato a ciascun assessore per il compimento dei seguenti atti, caratterizzati da una funzione di rappresentanza politico – istituzionale:
 - rappresentanza dell'ente in manifestazioni politiche;
 - stipulazioni di convenzioni per la costituzione di consorzi, unioni di comuni.
3. Il Sindaco può, altresì, delegare i responsabili di servizio per la stipulazione di convenzioni tra comuni per lo svolgimento di funzioni e servizi determinati.

SERVIZI PUBBLICI

Art. 61 FORME DI GESTIONE

1. L'attività diretta a conseguire, nell'interesse della Comunità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione di beni, viene svolta attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti e gestiti anche con diritto di privativa del Comune, ai sensi di legge.

2. La scelta della forma di gestione di cui all'art. 113 del T.U.E.L. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge applicando i criteri di efficienza e qualità dei servizi da erogare.
3. Si potranno affidare tramite convenzioni ad associazioni volontarie di cittadini aventi scopi sociali alcuni servizi o parti di essi.
4. Nell'organizzazione dei servizi devono comunque essere assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti. A tal fine l'Amministrazione è tenuta a compiere annualmente una verifica circa il funzionamento dei servizi dal punto di vista della rispondenza alle aspettative dei cittadini e alle esigenze e domande di professionalità degli operatori.
5. La gestione in economia dei servizi pubblici locali privi di rilevanza industriale è consentita soltanto quando, per le modeste dimensioni e per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno procedere ad affidamento alle istituzioni, aziende speciali, anche consortili e società di capitale costituite o partecipate dagli enti locali.

Art. 62 AZIENDA SPECIALE

1. Il Consiglio Comunale, nel rispetto delle norme legislative e statutarie, delibera gli atti costitutivi di aziende speciali per la gestione dei servizi produttivi e di sviluppo economico e civile.
2. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinate dall'apposito statuto e da propri regolamenti interni approvati, questi ultimi, dal Consiglio di amministrazione delle aziende.
3. Il Consiglio di amministrazione ed il presidente sono nominati dal Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale, tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale e comprovate esperienze amministrative e tecniche per studi compiuti, per funzioni esercitate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti.
4. Il Consiglio comunale provvede alla nomina del collegio dei revisori dei conti, conferisce il capitale di dotazione e determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione dell'azienda, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi.
5. Il Consiglio comunale approva, altresì, i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.

6. Gli amministratori delle aziende speciali possono essere revocati soltanto per gravi violazioni di legge, documentata inefficienza o difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell'amministrazione approvate dal Consiglio comunale.

Art. 63 ISTITUZIONE

1. Il Consiglio Comunale per l'esercizio dei servizi a contenuto sociale e culturale, senza rilevanza imprenditoriale, che necessitano di particolare autonomia gestionale, può costituire istituzioni mediante apposito atto contenente il relativo regolamento di disciplina dell'organizzazione e dell'attività dell'istituzione e previa redazione di apposito piano tecnico-finanziario dal quale risultino i costi dei servizi, le forme di finanziamento e le dotazioni di beni immobili e mobili, compresi fondi liquidi.

2. L'istituzione ha un proprio statuto approvato dal Consiglio comunale ed acquista personalità giuridica con l'iscrizione nel registro delle imprese.

3. Il Comune conferisce il capitale di dotazione, nomina e revoca gli amministratori, approva i programmi, i bilanci e il conto consuntivo, verifica i risultati della gestione. I bilanci sono allegati ai bilanci dell'ente.

4. L'istituzione, alla quale si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni del libro V del codice civile, agisce nel rispetto dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed è obbligata a realizzare il pareggio di bilancio, attraverso l'equilibrio dei costi e ricavi, compresi i trasferimenti di risorse finanziarie.

Art. 64 NOMINA E REVOCA

1. Gli amministratori delle aziende e delle istituzioni sono nominati dal Sindaco, nei termini di legge, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale.

2. Il Presidente ed i singoli componenti possono essere revocati dal Sindaco che provvede contestualmente alla loro sostituzione.

Art. 65 SOCIETA' A PREVALENTE CAPITALE PUBBLICO LOCALE

1. Negli statuti delle società a prevalente capitale pubblico locale devono essere previste le forme di raccordo e collegamento tra le società stesse ed il Comune.

FORME COLLABORATIVE

Art. 66 PRINCIPIO DI COOPERAZIONE

1. L'attività dell'ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi d'interesse comune con altri enti locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.

Art. 67 CONVENZIONI

1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero l'esecuzione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri enti locali o loro enti strumentali.

2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

3. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

4. Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge, sono approvate dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei componenti.

Art. 68 CONSORZI

1. Il Consiglio Comunale, in coerenza ai principi statutari, promuove la costituzione del consorzio tra enti per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico, imprenditoriale, ovvero per ottimizzare i servizi stessi.

2. La convenzione oltre il contenuto prescritto dal quarto comma dell'articolo 67, deve prevedere l'obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del consorzio negli albi pretori degli enti contraenti.

3. Il Consiglio Comunale, unitamente alla convenzione di cui al precedente art. 67, approva, a maggioranza assoluta dei componenti, lo statuto del consorzio che deve disciplinare l'organizzazione, la nomina e le funzioni degli organi consortili.

4. Il consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire da parte dei medesimi enti locali una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.

Art.69 ACCORDI DI PROGRAMMA

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, il Sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati.

2. L'accordo, oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori ed, in particolare:

a) determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;

b) individuare attraverso strumenti appropriati, quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti fra gli enti coinvolti;

c) assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento;

3. Il Sindaco definisce e stipula l'accordo con l'osservanza delle formalità previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite con lo Statuto ed è pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione.

4. Ove l'accordo comporti variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio Comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.

5. Per l'approvazione di progetti di opere pubbliche comprese nei programmi dell'amministrazione e per le quali siano immediatamente utilizzabili i relativi finanziamenti si procede a norma dei precedenti commi. L'approvazione dell'accordo di programma comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle medesime opere; tale dichiarazione cessa di avere efficacia se le opere non hanno avuto inizio entro tre anni.

Art. 70 CONSULENZE

1. Nel caso il Comune, per affrontare problematiche specifiche, si debba avvalere di consulenti privati, esso non può intrattenere altri rapporti con detti consulenti (accettazioni di progetti, opere o di servizi o altro, presentati o proposti sia per conto proprio o di terzi) riguardanti prestazioni inerenti gli stessi argomenti per i quali il Comune ha conferito un incarico. Tale divieto è rivolto anche ai soci o collaboratori dell'impresa o dello studio nel quale i consulenti operano.

Art. 71 VIGILANZA E CONTROLLI

1. Il Comune esercita poteri di indirizzo e controllo sugli enti di cui ai precedenti articoli, anche attraverso l'esame e l'approvazione dei loro atti fondamentali, con le modalità previste dalla legge e dai regolamenti o dagli statuti che ne disciplinano l'attività.

2. Spetta alla Giunta Comunale la vigilanza sugli enti, istituzioni, aziende e società a partecipazione comunale.

3. Il Sindaco informa la Giunta circa gli atti e i documenti e le informazioni acquisiti presso le aziende speciali e le società a partecipazione comunale.

4. La Giunta riferisce, annualmente, al Consiglio Comunale in merito all'attività svolta e ai risultati conseguiti dagli enti, istituzioni, aziende e società a partecipazione comunale. A tal fine, i rappresentanti del Comune negli enti citati debbono presentare alla Giunta Comunale, a chiusura dell'esercizio finanziario, una relazione illustrativa della situazione economico-finanziaria dell'ente, società o azienda e degli obiettivi raggiunti.

ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

Art. 72 IL SEGRETARIO COMUNALE

1. Il segretario comunale è nominato e scelto dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente, nell'ambito degli iscritti all'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali.

2. La nomina del segretario comunale ha durata corrispondente a quella del mandato del sindaco che lo ha nominato. Durante lo svolgimento delle proprie funzioni può essere revocato con provvedimento motivato del sindaco, previa deliberazione di giunta comunale, per violazione dei doveri d'ufficio, fatte salve le disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro del relativo comparto.

3. Il segretario comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente, ivi compresi i responsabili dei settori e degli uffici, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.

4. Il Consiglio comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri comuni per la gestione convenzionata dell'ufficio del Segretario comunale.

5. Al Segretario comunale sono attribuite le competenze previste dal regolamento degli uffici e dei servizi.

Art. 73 VICESEGRETARIO

1. E' istituita la figura professionale del Vice-Segretario Comunale per lo svolgimento delle funzioni vicarie del Segretario, per coadiuvarlo o sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

2. Spettano al Vice-Segretario, oltre ai compiti di cui al primo comma del presente articolo, quelli di direzione e titolarità di una struttura organizzativa di massime dimensioni, definita con l'ordinamento degli uffici ed attinente alle funzioni amministrative-istituzionali degli organi collegiali e degli affari generali.

Art. 74 UFFICI E PERSONALE

1. L'attività amministrativa e regolamentare del Comune attribuisce, in conformità a dettato normativo, la funzione di indirizzo, coordinamento e controllo, per esigenze di carattere unitario, agli organi elettivi e riserva quella gestionale –amministrativa alla responsabilità della sfera burocratica dirigenziale, per l'attuazione degli obiettivi secondo termini di efficienza ed efficacia dell'azione, nonché di produttività.

2. Essa è improntata inoltre ai seguenti principi:

- a) organizzazione del lavoro non più per singoli atti, bensì per progetti-obiettivo e per programmi;
- b) analisi e individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia della attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
- c) individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;

- d) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale;
- e) il metodo della programmazione;
- f) l'integrazione funzionale ed organizzativa dei settori, degli uffici e dei servizi;
- g) il monitoraggio permanente delle attività amministrative e dei servizi;
- h) l'applicazione del principio della democrazia organizzativa;
- i) la partecipazione dei dipendenti alla definizione dei metodi di lavoro, alle modalità di esercizio delle competenze assegnate, alla verifica della rispondenza agli obiettivi;
- l) la formazione permanente del personale.

2. Il Comune recepisce e applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

Art. 75 ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

1. Il Comune attraverso il regolamento di organizzazione stabilisce le norme generali per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il direttore e gli organi amministrativi.

Art. 76 IL DIRETTORE GENERALE

1. Il Sindaco può nominare un direttore generale anche al di fuori della dotazione organica e con un contratto a tempo determinato, in caso di convenzione tra comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i 15.000 abitanti, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.

Art. 77 I RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

1. Le modalità ed i criteri di nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi sono individuati nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

2. I responsabili, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, sono direttamente responsabili del raggiungimento degli obiettivi individuati dagli organi di governo dell'ente, alla cui formazione

collaborano, anche in contraddittorio, con attività istruttoria e di analisi e con autonome proposte e rispondono della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione.

3. I responsabili di settore sono, altresì, responsabili della sicurezza dei dati personali oggetto di trattamento da parte del settore di competenza; a tal fine provvedono ad assicurare la custodia ed il controllo dei dati stessi mediante l'adozione di adeguate misure di sicurezza.

4. I responsabili di settore godono di autonomia e responsabilità nell'organizzazione degli uffici e del lavoro propri della struttura da essi diretta, nella gestione delle risorse loro assegnate, nell'acquisizione dei beni strumentali necessari.

CONTROLLO INTERNO

Art. 78 PRINCIPI E CRITERI

1. L'Amministrazione comunale sviluppa, con adeguati strumenti e metodi, un sistema di controllo interno, finalizzato a garantire i processi di verifica economico-gestionale, il riscontro della regolarità amministrativa e contabile dell'azione amministrativa, la completa valutazione delle prestazioni dei responsabili, nonché l'analisi valutativa dello stato di attuazione dei piani e dei programmi dell'ente.

2. La valutazione dei risultati dell'attività dei responsabili dei servizi spetta ad un apposito collegio denominato "Nucleo di Valutazione", la cui composizione e attività sono disciplinate dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi

Art. 79 REVISORI DEI CONTI

1. I revisori dei conti, oltre a possedere requisiti prescritti dalle norme sull'ordinamento delle autonomie locali, devono possedere quelli sull'eleggibilità fissati dalla legge per l'elezione a consigliere comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalla stessa.

2. Il collegio dei revisori dei conti esercita le funzioni ad esso attribuite dall'art. 239 del T.U.E.L. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 80 CONTROLLO DI GESTIONE

1. Per definire in maniera compiuta il complessivo sistema dei controlli interni dell'ente il regolamento degli uffici e dei servizi individua metodi, indicatori e parametri quali strumenti di

supporto per le valutazioni di efficacia, efficienza ed economicità dei risultati conseguiti rispetto ai programmi ed ai costi sostenuti.

FUNZIONE NORMATIVA

Art. 81 STATUTO

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.

2. Per l'approvazione dello Statuto da parte del Consiglio Comunale è necessario il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati.

Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro 30 giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Nello stesso modo vengono approvate le modifiche dello Statuto.

3. Lo Statuto e le sue modifiche, entro 15 giorni successivi alla data di entrata in vigore, sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentono l'effettiva conoscibilità.

Art. 82 I REGOLAMENTI

1. Il Comune emana regolamenti:

a) nelle materie ad essi demandate dalla legge o dallo Statuto;

b) in tutte le altre materie di competenza comunale.

2. Nelle materie di competenza riservata dalla legge generale sugli enti locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme generali e delle disposizioni statutarie.

3. Nelle altre materie i regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una competenza nelle materie stesse.

4. L'iniziativa dei regolamenti spetta alla Giunta e a ciascun consigliere.

5. Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.

6. I regolamenti devono essere sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

t. 83 PUBBLICITA' DELLO STATUTO E SUA ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Statuto, nonchè le sue modificazioni, divenuto esecutivo ai sensi di legge, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, affisso all'albo pretorio per 30 giorni consecutivi ed inviato al Ministero degli Interni per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.

2. Il presente Statuto, nonchè le sue modificazioni, entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua affissione all'albo pretorio dell'Ente.